

TGH  
pie 3  
1125

13 GIU. 2024



## STATUTO

### Associazione Sportiva Dilettantistica Volo Libero Scaligero

#### ART. 1

##### Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'art. 90 della L. n. 289/2002 e, a decorrere dalla sua operatività, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, l'associazione non riconosciuta denominata **"Associazione sportiva dilettantistica Volo Libero Scaligero"**, di seguito "associazione".
2. L'Associazione ha durata illimitata e ha sede legale in comune di Caprino Veronese. Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo comune può essere stabilito con delibera dell'assemblea e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
3. L'Associazione potrà fare uso della denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" e del relativo acronimo di "ASD" nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro medesimo.
4. L'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva ai quali l'Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'Ente di Promozione Sportiva affiliante, l'Associazione si iscrive al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

#### ART. 2

##### Finalità e attività

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione persegue le proprie finalità mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di attività sportive.
3. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di sviluppare e incentivare la pratica sportiva in ambito dilettantistico, realizzando iniziative e attività sportive con finalità ricreative, didattiche e formative, anche in collaborazione con altre organizzazioni; fornire servizi agli associati che permettano di ottemperare agli obblighi di legge, praticare il volo in sicurezza e diffondere cultura meteorologica per il volo; diffondere informazioni, notizie e quant'altro utilizzando siti Internet, social media e strumenti multimediali affini; promuovere ed organizzare manifestazioni, eventi sportivi, gare, tornei, mostre e rassegne.
4. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione ha per oggetto sociale l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle discipline di volo libero, deltaplano e parapendio, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione, l'attività di diffusione ed incremento della cultura, della sicurezza del volo e l'assistenza e supporto, anche economico, all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.
5. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, attività diverse da quelle principali, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti

MP

con apposito Decreto. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

6. Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.
7. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

### ART. 3

#### Ammissione


1. Assumono la qualità di associati le persone fisiche che condividono le finalità istituzionali dell'Associazione e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale partecipando alla vita associativa.
2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Il numero degli associati è illimitato.
4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
5. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
6. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
8. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
9. Assumono la qualità di tesserati le persone fisiche che intendono soltanto usufruire di tutti i servizi proposti dall'Associazione, che condividono le finalità istituzionali della stessa, senza impegnarsi nelle attività di interesse generale e alla vita associativa.

### ART. 4

#### Diritti e doveri degli associati e tesserati

1. Gli associati hanno pari diritti e doveri ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii.
2. In particolare, hanno il diritto di:
  - eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
  - esaminare i libri sociali;
  - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - frequentare i locali dell'associazione;
  - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
  - denunciare i fatti che ritengono censurabili.

*MP*



3. Gli associati hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, nonché versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

#### **ART. 5**

##### **Perdita della qualifica di associato**

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione ed in mancanza del pagamento della quota associativa annuale.
2. L'associato può sempre recedere dall'Associazione, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.
4. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **ART. 6**


##### **Organi associativi**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - l'Assemblea;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente;
2. I componenti degli organi sociali svolgono la loro funzione a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

#### **ART. 7**


##### **Assemblea**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati dell'Associazione, che siano iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.
2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità, sino a un massimo di tre associati.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altra persona a ciò incaricata dall'Assemblea stessa.
4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea è inviato a mezzo e-mail, spedita al recapito risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
5. L'Assemblea è altresì convocata quando ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati, ovvero quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

- 
6. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche con modalità telematiche, purché sia possibile accertare l'identità degli intervenuti, assicurare il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione.
  7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
  8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea.
  9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
  10. Spetta, in particolare, all'Assemblea:
    - determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione approvando il preventivo di gestione;
    - approvare il rendiconto economico-finanziario;
    - eleggere ogni quattro (4) anni i componenti degli organi associativi;
    - deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
    - deliberare sull'esclusione degli associati;
    - deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
    - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
    - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
    - decide su tutte le questioni proposte dal Consiglio Direttivo e dagli associati.
  11. Tutti gli associati ed i tesserati in regola con il pagamento delle quote associative e di tesseramento annuali sono eleggibili alle cariche associative.
  12. Le deliberazioni regolarmente approvate in assemblea vincolano tutti i tesserati e gli associati ancorché assenti o dissenzienti.

#### **ART. 8**

##### **Assemblea ordinaria e straordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
  2. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
  3. Il presidente dell'Associazione dirige le discussioni e ha illimitata autorità su ogni questione d'ordine.
  4. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
  5. La convocazione dell'Assemblea straordinaria degli associati può essere richiesta anche disgiuntamente: dal presidente dell'Associazione, dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo o da un quinto (1/5) degli aventi diritto al voto.
- 

**ART. 9**  
**Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di tre (3) fino ad un massimo di otto (8) membri eletti dall'assemblea tra gli associati, compreso il Presidente e il Vice Presidente.
3. L'Assemblea nomina i componenti del Consiglio Direttivo. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
4. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per quattro (4) anni, e comunque sino all'approvazione del bilancio del quarto anno e i suoi componenti possono essere rieletti.
5. Il Presidente dell'Associazione è il presidente del Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio sono nominati dall'Assemblea degli associati. Il Consiglio elegge al suo interno le cariche di Presidente e Vicepresidente.
6. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
7. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tra le competenze del Consiglio Direttivo rientra:
  - l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - la formulazione dei programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
  - deliberare le attività sportive dilettantistiche (sport, discipline e specialità);
  - la predisposizione del Bilancio di esercizio e dell'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge;
  - la documentazione del carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse primario;
  - la predisposizione di tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
  - la deliberazione sull'ammissione e sull'esclusione degli associati, nonché sull'esercizio di azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  - la stipula di tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
  - la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.
8. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti.
9. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
10. È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI
11. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.



12. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
13. In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto. Il presidente resta in carica per l'ordinaria amministrazione e dovrà convocare entro trenta (30) giorni l'Assemblea per le nuove elezioni. Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica per un quadriennio.

#### **ART. 10**

##### **Presidente**

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo e a maggioranza dei presenti.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
6. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 11**

##### **Patrimonio, divieto di distribuzione degli utili e risorse economiche**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
  - quote associative;
  - contributi pubblici e privati;
  - donazioni e lasciti testamentari;
  - rendite patrimoniali;
  - entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle principali;
  - rimborsi da convenzioni.

#### **ART. 12**

##### **Bilancio di esercizio**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

MP  
hs

2. Il bilancio d'esercizio annuale è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. Il Consiglio Direttivo deposita il bilancio di esercizio approvato dall'assemblea presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

#### **ART. 13**

##### **Libri sociali**

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
  - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
  - il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
1. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

#### **ART. 14**


##### **Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche**

1. L'Associazione si iscrive nel Registro nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che assolve le funzioni di certificazione della natura dilettantistica di società e associazioni sportive, come disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, nonché alle altre funzioni attribuite al Registro dalla vigente normativa.
2. L'iscrizione avviene tramite i soggetti dell'ordinamento sportivo cui è affiliata, fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente. A tal fine, l'associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI e/o del Soggetto a ciò preposto che saranno emanate, nonché agli statuti ed ai regolamenti delle Federazioni Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate cui l'associazione intende affiliarsi.
- 3.

#### **ART. 15**

##### **Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

1. In caso di scioglimento dell'Associazione si applicano le vigenti disposizioni contenute nel Codice civile e le disposizioni di cui all'art. 90 della L. n. 298/2002 e, a decorrere dalla sua operatività, all'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni aventi analoghe finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.





**ART. 16**  
**Rinvio**

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. n. 36/2021 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile, allo statuto ed ai regolamenti del CONI ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

Mirco Podare

Reg.	Registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Verona
Rs.	Atti privati serie 3 <sup>a</sup> - N° 104/4/00112500014
Cat.	Liquidati € <i>esente, ex art. 10</i>
LS	36/2021
data	13 GIU. 2024

**APPROVED**

Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria dei soci del Volo Libero Scaligero ASD tenutasi in data 1 giugno 2024.



## VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

### Volo Libero Scaligero ASD

Regolarmente convocata secondo la prassi prevista dallo Statuto Sociale, si è svolta oggi 1 giugno 2024, presso la Sala Civica di Caprino Veronese, con inizio alle ore 18:10 in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Volo libero Scaligero ASD per discutere e deliberare sul O.d.G.:

1. approvazione statuto per adeguamento alle nuove disposizioni della Riforma dello Sport ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 36/2021
2. varie ed eventuali

Dopo aver constatato la regolarità delle convocazioni e verificata la maggioranza qualificata dei Soci presenti, che rende l'Assemblea valida ed atta a deliberare, il Vice Presidente della associazione Volo libero Scaligero ASD propone di eleggere come segretario di assemblea il sig. Marco Saraceno e l'assemblea per alzata di mano all'unanimità approva.

In merito al primo punto dell'ordine del giorno, il vice presidente prende la parola e comunica che a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2021 e successive modificazioni è necessario apportare delle modifiche imposte dalla legge allo statuto in essere della associazione

L'articolo 7 del D.Lgs 36/2021 e successive modificazioni da indicazioni di quanto deve essere contenuto nello statuto. Molto di quanto indicato era già presente nello statuto in essere poiché già richiesto dalla normativa che ha regolamentato la vita dell'associazionismo sportivo, l'art 90 della L. 289/2002

E' pertanto necessario che nello statuto sia indicato:

- La denominazione (dovrà essere indicata la finalità sportiva dilettantistica);
- l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- l'assenza di fini di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- Le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- Le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni

Inoltre, la nuova normativa prevede all'art. 9 del D.Lgs. 36/2021 che sia necessario indicare la possibilità di svolgere anche attività diverse da quelle principali ed istituzionali purché di carattere secondario e strumentale all'attività istituzionale.

L'ultima modifica necessaria da apportare allo statuto riguarda quanto indicato all'art. 11 del D.Lgs 36/2021 sull'incompatibilità delle cariche sociali che è stata modificata rispetto a quanto normato dall'art 90 della L. 289/2002. È per tanto necessario inserire la seguente dicitura:

- È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

**Poiché le modifiche da apportare sono articolate, viene proposto di depositare nuovamente lo statuto nella sua integrità anziché il solo verbale con i riporti allo statuto già in essere.**

Gli articoli da modificare dello statuto in essere sono:

1. L'art. 2 inerente scopo/oggetto deve essere integrato con la dicitura "L'associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica"
2. L'art. 2 inerente scopo/oggetto deve essere integrato con la dicitura "L'associazione ha la possibilità di svolgere attività secondarie e strumentali all'attività principale."
3. L'art. 13 inerente al consiglio direttivo deve essere modificato nel comma dell'incompatibilità delle cariche sociali in quanto la nuova dicitura indicata nel D.Lgs. 36/2021 prevede che "È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI"

Il presidente dà lettura integrale dello statuto con le relative modifiche apportate per potersi adeguare alla normativa vigente e chiede all'assemblea dei soci di approvarlo per alzata di mano.

L'assemblea all'unanimità approva.

In merito al secondo punto dell'ordine del giorno, tenuto conto della prematura scomparsa di Stefano Righetti, il segretario richiede all'assemblea di fornire il mandato al vice presidente di espletare tutte le azioni necessarie per depositare lo statuto presso l'Agenzia delle Entrate ed adeguare la ASD Volo Libero Scaligero alle nuove disposizioni della Riforma dello Sport. Il segretario chiede quindi all'assemblea dei soci di approvare la mozione per alzata di mano.


L'assemblea all'unanimità approva.

Null'altro essendovi da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 18:40 previa stesura e lettura del presente verbale.

Caprino, 1 giugno 2024.

Il segretario

Marco Saraceno



Il vice presidente

Mirko Pachera

